

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
Ufficio Rapporti extranazionali e
gestione prestazioni economiche

18 GIU. 2020

Al Consiglio di Amministrazione

Oggetto: rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura e navigazione.

Premessa

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha stabilito che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

La rivalutazione è operata, su proposta dell'Inail, sulla base di appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ultima rivalutazione delle prestazioni economiche è stata effettuata con i decreti ministeriali nn. 93 e 95 del 2 agosto 2019.

Per il corrente anno, con nota del 9 giugno 2020, la Consulenza statistico attuariale, tenuto conto che non si è verificata la variazione retributiva minima

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge del 28 febbraio 1986, n. 41, ha rilevato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il 2018 è risultato pari a 102,1 e per l'anno 2019 pari 102,6 (base 2015=100) (all.1), registrando, pertanto, una variazione pari allo 0,5%.

Con la suddetta nota, la Consulenza statistico attuariale, sulla base della variazione del citato indice Istat intervenuta tra il 2018 e il 2019 (media annua), pari allo 0,5%, ha quindi provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni in questione, che di seguito si illustrano.

Settore industria

La retribuzione media giornaliera, fissata dal 1° luglio 2019 in euro 78,83 viene rivalutata, con decorrenza 1° luglio 2020, dello 0,5%, risultando pari a euro **79,22**.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere, con decorrenza 1° luglio 2020, ai fini del calcolo della rendita - ottenuti, ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, Testo unico 1124/1965), moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale - sono i seguenti:

- limite minimo euro **16.636,20** (in precedenza euro 16.554,30);
- limite massimo euro **30.895,80** (in precedenza euro 30.743,70).

Entro i predetti limiti, pertanto, saranno riliquidate, dal 1° luglio 2020, le rendite in corso di godimento.

Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2020, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

- per il 2018 e precedenti 1,005
- per il 2019 e il I semestre 2020 1,000

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), la liquidazione delle rendite relative ai superstiti dei lavoratori dell'industria deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 è calcolata sulla base del massimale di euro **30.895,80** previsto per i lavoratori dell'industria¹.

¹ Per i dettagli sulla citata normativa, si fa rinvio alla circolare Inail del 20 gennaio 2014, n. 4.

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

Marittimi

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e della retribuzione annua minima (euro 16.636,20), i nuovi massimali retributivi risultano così fissati:

- per i comandanti e capi macchinisti euro **44.489,95**
- per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro **37.692,88**
- per gli altri ufficiali euro **34.294,34**

Settore agricoltura

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2020, le rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), è di euro **25.106,52**. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.981,61 x 1,005).

Per i **lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato** colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge del 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, lettera e), della legge del 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del Testo unico 1124/1965 **o loro superstiti** è di euro **16.636,20** pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno, invece, riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro **25.106,52**.

Infine, si rappresenta che anche per le rendite relative a superstiti di tutti i lavoratori agricoli deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l'articolo 1, comma 130, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Pertanto, tali rendite vanno liquidate sulla base del massimale di euro 30.895,80 previsto per i lavoratori dell'industria².

² Vedi nota 1.

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno "una tantum" in caso di morte

Dal 1° luglio 2020, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge del 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati, secondo il suddetto coefficiente (1,005) anche le seguenti prestazioni:

- l'assegno per assistenza personale continuativa, il cui importo mensile è elevato da euro 545,02 a euro **547,75**;
- l'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), il cui importo mensile, già fissato in euro 10.000,00 dal 1° gennaio 2019³, viene elevato nella misura di euro **10.050,00**.

Assegni continuativi mensili

Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del Testo unico 1124/65 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando, quindi, ai detti assegni il coefficiente di variazione 1,005, unico per i due settori ai sensi dell'articolo 14, lettera c), della legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Settore industriale		Settore agricolo	
	Importi precedenti	Importi dal 1.07.2020	Importi precedenti	Importi dal 1.07.2020
dal 50 al 59%	€ 305,82	€ 307,35	€ 383,06	€ 384,97
dal 60 al 79%	€ 429,07	€ 431,21	€ 534,53	€ 537,20
dall'80 all'89%	€ 796,64	€ 800,62	€ 917,69	€ 922,28
dal 90 al 100%	€ 1.227,32	€ 1.233,46	€ 1.300,82	€ 1.307,02
100% + a.p.c	€ 1.773,06	€ 1.781,92	€ 1.845,83	€ 1.855,06

³ ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

Oneri

Sulla base dei calcoli effettuati dalla Consulenza statistico attuariale, la rivalutazione comporterà per il 2020 una spesa complessiva di euro 9.202.000 di cui euro 7.989.800 per il settore industria, euro 1.142.300 per il settore agricoltura, euro 69.900 per il settore navigazione, nonché un incremento complessivo delle riserve pari ad euro 7.181.300 di cui euro 7.110.800 relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industria, euro 70.500 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore navigazione.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in euro 9.202.000, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 "Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro" imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche degli assicurati" del Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

Si allega lo schema di delibera che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

Il Direttore centrale

Il Direttore generale

Allegati: 1) nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del 9 giugno 2020 con relativi allegati;
2) bozza di delibera consiliare.

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO

ATTUARIALE

Settore Finanziario e Prestazioni

NOTA TECNICA

SULLA RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2020 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEI SETTORI INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

P R E M E S S A

La procedura fissata dal Testo Unico Infortuni (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per la rivalutazione periodica delle rendite e dalle successive modifiche normative è stata integrata dall'art. 11 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38.

Tale articolo stabilisce che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (indice ISTAT).

Gli incrementi annuali così determinati verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva prevista dalla legge n. 41 del 1986 (art. 20).

Quanto sopra premesso e facendo presente che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui sopra, vengono illustrati nel seguito i parametri fondamentali della rivalutazione 1° luglio 2020.

1) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA

L'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l'anno 2018 pari a 102,1 e per l'anno 2019 pari a 102,6 (base 2015= 100).

Pertanto si ottengono i seguenti coefficienti di rivalutazione, da applicare alle retribuzioni effettive relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi nei periodi di seguito indicati:

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

- per il 2018 e precedenti: $\frac{102,6}{102,1} = 1,005^1$

- per il 2019 e I semestre 2020: 1,000

La nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a:

$$€ 79,22 = € 78,83 \times 1,005$$

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 1.7.2020 risulta:

- nuovo minimale = € 79,22 x 300 x 0,70 = € 16.636,20

- nuovo massimale = € 79,22 x 300 x 1,30 = € 30.895,80

2) RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE RETRIBUTIVO PER I COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

A norma del terzultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 i nuovi massimali retributivi per la collettività in oggetto risultano i seguenti:

a) per i comandanti e capi macchinisti

$$€ 30.895,80 \times 1,44 = € 44.489,95$$

b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina

$$€ 30.895,80 \times 1,22 = € 37.692,88$$

c) per gli altri ufficiali

$$€ 30.895,80 \times 1,11 = € 34.294,34$$

¹ Arrotondato alla terza cifra decimale in ottemperanza alla Nota Metodologica pubblicata dall'ISTAT (https://www.istat.it/it/files//2011/06/NM_variazioni_coeficienti_2016.pdf)

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

3) DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E DELL'ASSEGNO UNA VOLTA TANTO IN CASO DI MORTE

Ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n.251, sono rivalutati anche gli assegni per l'assistenza personale continuativa e l'assegno in caso di morte (assegno funerario); le misure di questi assegni sono identiche per i settori industria e agricoltura.

Il valore mensile dell'assegno per l'assistenza personale continuativa già fissato in € 545,02 viene ad essere elevato nella misura di:

$$€ 545,02 \times 1,005 = € 547,75$$

Il valore dell'assegno, una volta tanto in caso di morte, già fissato in € 10.000,00 (art.1 c.1126 lettera i) della Legge 30.12.2018 n.145 [Legge di Bilancio 2019]) viene ad essere elevato nella misura di:

$$€ 10.000,00 \times 1,005 = € 10.050,0$$

4) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE AGRICOLTURA

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a:

$$€ 24.981,61 \times 1,005 = € 25.106,52$$

Inoltre, a norma dell'art. 14 lettera e) della legge 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è fissata a decorrere dal 1° luglio 2020 in € 16.636,20 cioè pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'Industria.

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

CONCLUSIONI

In base a quanto esposto si riassumono nel seguito i coefficienti nonché gli importi delle retribuzioni annuali e degli assegni da riportare nei decreti di rivalutazione con decorrenza 1.7.2020 per le gestioni Industria, Agricoltura, Componenti lo Stato Maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

A. INDUSTRIA

- Nuovo minimale = € 16.636,20
- Nuovo massimale = € 30.895,80

B. COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

Nuovi massimali:

- per i comandanti e capi macchinisti = € 44.489,95
- per i primi ufficiali di coperta e di macchina = € 37.692,88
- per gli altri ufficiali = € 34.294,34

C. ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E UNA VOLTA TANTO, IN CASO DI MORTE

- Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa: € 547,75
- Assegno una volta tanto in caso di morte: € 10.050,00

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

D. AGRICOLTURA

- Nuova retribuzione annua convenzionale:

€ 25.106,52

- Nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all' Art. 205, comma primo del Testo Unico (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), ai sensi dell'art. 14, lettera e) della legge 19 luglio 1993, n. 243:

€ 16.636,20

Il Coordinatore Centrale Reggente
Dr.ssa Alessandra Filottrano

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Silvia D'Amario

All. n. 3

matario: SILVIA D'AMARIO

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

ALLEGATO N. 1

INDUSTRIA

**MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DALL'1.7.2020**
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2020
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	5.325,0
Rendite a superstiti	2.569,8
Altre prestazioni, di cui:	95,0
- <i>Liquidazioni in capitale</i>	12,0
- <i>Assegni continuativi mensili</i>	1,0
- <i>Assegni in caso di morte</i>	23,0
- <i>Assegni APC</i>	59,0
- <i>Annualità alle vedove per nuovo matrimonio</i>	-
TOTALE	7.989,8
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui:	7.110,8
- <i>Rendite dirette</i>	4.810,8
- <i>Rendite a superstiti</i>	2.300,0

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

ALLEGATO N. 2

AGRICOLTURA

**MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DALL'1.7.2020**
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2020
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	847,3
Rendite a superstiti	283,0
Altre prestazioni, di cui:	12,0
- <i>Liquidazioni in capitale</i>	1,0
- <i>Assegni continuativi mensili</i>	-
- <i>Assegni in caso di morte</i>	2,0
- <i>Assegni APC</i>	9,0
- <i>Annualità alle vedove per nuovo matrimonio</i>	-
TOTALE	1.142,3

DATA	PROT. n.	ORGANO
25/06/2020	32	CA

ALLEGATO N. 3

SETTORE NAVIGAZIONE

(comprende i maggiori oneri della rivalutazione di tutta la gestione)

**MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DALL'1.7.2020**
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2020
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	38,8
Rendite a superstiti	31,1
Altre prestazioni, di cui:	-
- <i>Liquidazioni in capitale</i>	-
- <i>Assegni continuativi mensili</i>	-
- <i>Assegni in caso di morte</i>	-
- <i>Assegni APC</i>	-
- <i>Annualità alle vedove per nuovo matrimonio</i>	-
TOTALE	69,9
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui:	70,5
- <i>Rendite dirette</i>	36,4
- <i>Rendite a superstiti</i>	34,1